

---

Il **Registro delle Imprese** è il registro pubblico informatico al quale devono iscriversi tutte le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia, e gli altri enti che esercitano un'attività economica sotto forma di impresa (ad es. fondazione e associazioni).

È uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa e prevede il versamento di un [Diritto Annuale](#).

Il registro delle imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese che ne fanno parte (costituzione, natura giuridica, attività esercitata, modifiche, trasformazioni, estinzione, ecc.) ed è istituito presso la Camera di commercio di riferimento del territorio.

Il RI si articola in due sezioni: **Ordinaria** e **Speciale**.

Nella **Sezione Ordinaria** sono tenuti ad iscriversi:

- le Società di Persone (tranne le Società Semplici che si iscrivono nella Sezione Speciale) e le Società di Capitali;
- le Società Cooperative;
- i Consorzi con attività esterna e le Società Consortili;
- le Società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano;
- i Gruppi di Interesse Economico (GEIE);
- gli Enti Pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- gli Imprenditori Individuali commerciali (tranne i piccoli che si iscrivono nella Sezione Speciale);
- le Aziende Speciali o Consorzi fra gli enti locali

Nella **Sezione Speciale** sono tenuti ad iscriversi:

- i Piccoli Imprenditori Individuali commerciali e Coltivatori Diretti;
- gli Imprenditori Agricoli (persone fisiche e società)
- le Società Semplici.
- vengono inoltre annotate le Imprese Artigiane (individuali e collettive) iscritte all'Albo Imprese Artigiane (AIA), tenuto dalla Camera di commercio.

La struttura del Registro delle Imprese è stata successivamente integrata con ulteriori Sezioni Speciali nelle quali sono tenuti ad iscriversi:

- le Società tra Avvocati e le Società tra Professionisti;
- le Società o gli Enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
- le Imprese Sociali;
- le Start-up Innovative e gli Incubatori Certificati di Start-up;
- le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
- l'Alternanza Scuola-Lavoro

---

Il RI è retto da un conservatore nominato dalla giunta della Camera di commercio ed è sottoposto al controllo del Giudice del Registro, nominato dal presidente del Tribunale competente per territorio.

Tutte le società e tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese.

L'iscrizione al Registro delle imprese va effettuata telematicamente, attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), per la quale è necessaria la firma digitale.

ComUnica è uno strumento che permette di presentare attraverso un unico deposito al Registro Imprese domande e denunce di competenza di RI e REA, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, SUAP.

La gestione online delle pratiche avviene dal portale [registroimprese.it](http://registroimprese.it), attraverso i servizi della piattaforma **Telemaco** ed è necessaria la [registrazione](#).

Dal 3 dicembre 2020 è a disposizione degli utenti del Registro Imprese il nuovo strumento di assistenza online [SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese](#)

**SARI** è il servizio di Supporto in Self Care che consente di:

- accedere in autonomia e gratuitamente a tutte le informazioni necessarie alla predisposizione delle pratiche telematiche;
- interagire con il Registro Imprese, tramite contact center, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato o fissando online un appuntamento telefonico con un operatore che ricontatterà l'utente nella fascia oraria richiesta.

### **Diritti di segreteria**

Le pratiche inviate telematicamente al Registro delle Imprese soggette a diritti di segreteria a seconda del tipo di adempimento. La tariffa dei diritti di segreteria del Registro Imprese è stata approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2012. Per il deposito dei bilanci è prevista una maggiorazione di € 2,00 (Decreto interministeriale del 27 gennaio 2022).

